



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP.

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione ed Istituti
di Istruzione dell'Amministrazione penitenziaria

Al Direttore del Gruppo Operativo Mobile

Ai Signori Direttori degli Uffici e Divisioni
del Capo del Dipartimento

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali

Al Servizio GUSWEB

E, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento f.f.

Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità

LORO SEDI

OGGETTO: decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53 recante *“recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 <<Triennio 2022-2024>>”*.

Si porta a conoscenza che nella Gazzetta Ufficiale n. 91 – Serie Generale, supplemento ordinario n. 12/L del 18 aprile 2025 – è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53 concernente il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2022-2024, firmato in data 18 dicembre 2024.

Al riguardo, al fine di assicurare uniformità di applicazione dei diversi istituti tra tutte le articolazioni centrali e territoriali, si ritiene opportuno illustrare le principali novità che interessano il personale del Corpo di polizia penitenziaria introdotte da detto provvedimento.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

§. *Trattamento Economico fondamentale.*

In ordine al trattamento economico fondamentale il provvedimento in argomento definisce, all'**articolo 2**, i seguenti aumenti stipendiali:

- ❖ per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2022, l'aumento del punto di parametro a euro **183,6993**; ciò ha comportato l'assorbimento della totalità delle risorse finanziarie destinate alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale in godimento nel medesimo periodo. Si evidenzia che l'incremento del punto parametrico risulta pari allo 0,30% rispetto a quello fissato a regime dal D.P.R. n. 57 del 20 aprile 2022;
- ❖ per il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, il punto parametrico è stato aumentato a euro **184,0659**, con un incremento del medesimo pari allo 0,50% rispetto a quello fissato a regime dal D.P.R. n. 57 del 20 aprile 2022;
- ❖ a decorrere dal 1° gennaio 2024 il punto parametrico è stato incrementato a euro **195,50**, con un incremento a regime della componente stipendiale pari al 6,74% del parametro previsto dal precedente contratto.

Si precisa che, come stabilito dall'**articolo 3**:

- ❖ le nuove misure degli stipendi hanno effetto:
 - sulla tredicesima mensilità;
 - sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato;
 - sull'indennità di buonuscita;
 - sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o da disposizioni analoghe;
 - sull'equo indennizzo;
 - sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS - o altre analoghe - e i contributi di riscatto;
- ❖ i benefici economici risultanti dall'applicazione del nuovo contratto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi espressamente previsti, al personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto in esame, mentre, agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Ai sensi dell'**articolo 4**, l'aumento dell'indennità pensionabile è stato definito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in misura pari al 6,50%, uguale per tutte le qualifiche.

§. *Trattamento Economico accessorio.*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale

Con il provvedimento in argomento sono state altresì rideterminate, all'**articolo 6**, le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario (feriale diurno, feriale notturno/festivo diurno, festivo notturno) con il medesimo incremento percentuale stabilito per gli aumenti stipendiali. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle nuove misure orarie:

Misure orarie lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024	Qualifica	Feriale	Feriale notturno/ Festivo diurno	Festivo notturno
	Commissario Capo penitenziario	17,21	19,47	22,46
	Commissario penitenziario	16,91	19,13	22,07
	Vice Commissario penitenziario	15,63	17,68	20,40
	Sost. Comm. Coordinatore	16,91	19,13	22,07
	Sostituto Commissario	16,41	18,56	21,41
	Ispettore Superiore (8 anni)	16,00	18,10	20,88
	Ispettore Superiore	15,72	17,78	20,51
	Ispettore Capo	15,26	17,26	19,91
	Ispettore	14,97	16,93	19,53
	Vice Ispettore	14,26	16,12	18,60
	Sovr.te Capo Coordinatore	14,97	16,93	19,53
	Sovr.te Capo (4 anni)	14,38	16,27	18,77
	Sovrintendente Capo	14,21	16,07	18,54
	Sovrintendente	13,89	15,71	18,12
	Vice Sovrintendente	13,35	15,10	17,42
	Ass.te Capo Coordinatore	13,89	15,71	18,12
	Ass.te Capo (5 anni)	13,38	15,14	17,46
	Assistente Capo	13,32	15,07	17,39
	Assistente	11,99	13,56	15,65
	Agente scelto	11,62	13,15	15,17
	Agente	11,28	12,76	14,72



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

Il nuovo accordo prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, che l'importo dell'**Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria** di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sia rideterminato nella misura di euro 4,20.

L'Accordo ha previsto, inoltre, l'istituzione delle seguenti indennità:

- all'**articolo 12**, l'"*Indennità per conduttori cinofili*" per l'importo di euro 50,00 mensili, da corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo di polizia penitenziaria specializzato come conduttore cinofilo, come coordinatore regionale del servizio e impiegato nello specifico ambito di competenza.
- all'**articolo 13**, comma 2, l'"*Indennità per negoziatori*" per l'importo di euro 50,00 mensili, da corrispondere, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale; tale specializzazione risulta di fondamentale importanza in quanto di inserisce nella più ampia progettualità per la gestione efficace degli eventi critici; la stessa sarà compiutamente disciplinata dal Decreto Ministeriale in corso di perfezionamento.
- all'**articolo 15**, l'"*Indennità di responsabilità di comandante di reparto*" per l'importo di euro 100,00 mensili, da corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo di polizia penitenziaria cui sia affidato, con provvedimento formale dell'amministrazione, l'incarico di comandante di reparto presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni, la cui funzione riveste importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi istituzionali. Condizione essenziale per la corresponsione dell'indennità, è che il posto di Comandante del Reparto sia vacante ovvero privo di titolare. È esclusa, pertanto, qualsiasi ipotesi di sostituzione del titolare assente a qualsiasi titolo. In caso di svolgimento di doppio incarico di comando sarà corrisposta un'unica indennità. In caso di incarico di comandante in istituto diverso da quello di appartenenza, l'indennità sarà corrisposta a prescindere dal numero di giornate di presenza nell'istituto in cui lo stesso incarico viene svolto.

In relazione alle predette indennità si fa riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni e direttive tecnico-operative, ove necessario.

§. Ulteriori disposizioni.

L'articolo 17 (*Congedo e riposo solidale*), nel sostituire il comma 1 dell'**articolo 22** del D.P.R. n. 57 del 20 aprile 2022, che ha recepito la disciplina di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede la possibilità di cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli, il coniuge convivente o il convivente di fatto ovvero i genitori conviventi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

bisognevole di cure costanti per le particolari condizioni di salute in cui versano. Il beneficio può essere fruito anche dal personale che necessita di assistere il genitore non convivente, qualora affetto da patologie gravi che richiedano terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

La citata disposizione contrattuale ha, quindi, confermato e ampliato, nell'ambito dell'ordinamento del personale, l'istituto del congedo e riposo solidale che consente al personale del Corpo di polizia penitenziaria, fino alla qualifica di commissario capo, di cedere e ricevere, dai colleghi appartenenti al Corpo medesimo, giornate di congedo solidale per assistere i familiari sopra indicati che necessitano di cure costanti.

Si conferma quanto stabilito nell'accordo sottoscritto con le OO.SS. Comparto Sicurezza il 7 febbraio 2023

L'articolo 18 (*Tutela della genitorialità*), nel modificare l'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, (sostituzione della *lettera d*) e inserimento della *lettera f-bis*) prevede la possibilità per il personale interessato di richiedere l'esonero, a domanda:

- 1) dal turno notturno, per le situazioni monoparentali, compreso il genitore unico affidatario, ovvero, in caso di affidamento condiviso, per il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;
- 2) dal servizio notturno, per la madre o, in alternativa, per il padre, nei casi in cui occorra assistere i figli affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata, in attesa del perfezionamento delle agevolazioni previste dalla legge n. 104 del 1992.

L'articolo 19 interviene sulla disciplina degli istituti in favore della genitorialità.

In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 ed estende il periodo di fruibilità del congedo parentale nella misura intera pari al 100% della retribuzione, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, e non più fino al compimento del sesto anno, come previsto in precedenza. Inoltre, si introduce la facoltà di scegliere, alternativamente e ad ogni istanza del personale avente diritto, se fruire dell'istituto contrattuale del congedo straordinario (sino alla misura complessiva di 45 giorni, anche frazionati, nell'arco di 12 anni) ovvero del beneficio previsto dalla normativa primaria, con riferimento al trattamento economico e normativo dei congedi parentali retribuiti disciplinato dall'art. 34, comma 1, primo periodo del d.lgs. n. 151 del 2001.

Il comma 2 aggiunge all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 4-*bis*, con il quale si dispone che il periodo di assenza dal servizio per la malattia del figlio, di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8, sia sempre computato



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi al congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.

L'art. 20 (*Federazioni sindacali*) apporta modifiche alle disposizioni pattizie concernenti le federazioni sindacali.

L'art.20 reca al **comma 1** un intervento di riscrittura dell'art.35 del DPR 18 giugno 2002 n.164, a seguito delle numerose difficoltà applicative dell'art.35 DPR 164/2002 nella formulazione introdotta dall'art. 2 lettera f) del DPR 57/2002 e dei plurimi ricorsi dinanzi alla giustizia amministrativa da parte di alcune sigle sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile sulla materia.

Il nuovo testo sostituisce la disciplina in tema di federazioni sindacali, dettagliando le disposizioni di riferimento relative all'accertamento della rappresentatività delle aggregazioni sindacali ed alla corretta imputazione delle quote economiche di iscrizione versate.

A tali fini le organizzazioni sindacali federate devono acquisire l'assenso espresso dei propri iscritti attraverso deleghe in cui siano riportati sia il codice che consente l'identificazione della federazione alla quale sono imputate le deleghe ai fini dell'accertamento della rappresentatività, sia il sub-codice identificativo dell'organizzazione sindacale federata; in assenza di tali elementi, le deleghe non saranno ritenute utili nel conteggio ai fini della rappresentatività, né della federazione né del sindacato federato.

Le organizzazioni sindacali e le federazioni sindacali devono depositare presso l'ufficio relazioni sindacali del DAP il modello utilizzato, nonché il proprio statuto ed il proprio atto costitutivo.

La disposizione prevede poi che il codice di federazione ed i sub-codici siano attribuiti alle federazioni ed alle organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure stabilite dal MEF, che assicura il funzionamento del sistema informatico per la gestione degli emolumenti fissi e continuativi del personale della pubblica amministrazione.

In caso di fusione le deleghe delle organizzazioni sindacali interessate, confluite in una federazione, sono attribuite direttamente al nuovo soggetto attraverso l'elaborazione elettronica dei codici specificati con la riscrittura della norma; nel caso in cui la federazione sia costituita con modalità diverse dalla fusione l'elaborazione elettronica dei codici assicurerà che le deleghe siano conteggiate ai fini della rappresentatività in capo alla federazione e le quote di iscrizione siano attribuite all'organizzazione sindacale federata cui esse si riferiscono.

Richiamando l'art.34 del DPR 18 giugno 2002 n.164 è espressamente previsto che la consistenza associativa di ciascuna federazione è misurata conteggiando le deleghe recanti il codice identificativo della medesima federazione sindacale depositate entro la data del 31 dicembre di ciascun anno e per le quali la trattenuta delle relative quote di iscrizione è effettuata a decorrere dal mese successivo a quello del conferimento.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

È stato chiarito poi che laddove il dipendente sottoscriva deleghe riferite a due o più organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa federazione ovvero alla federazione e ad altra organizzazione sindacale appartenente a quest'ultima, le deleghe sono conteggiate una sola volta ai fini della rappresentatività.

È stabilito che in presenza di un mutamento associativo le organizzazioni sindacali che costituiscono tra loro federazioni sindacali forniscano all'amministrazione idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, adottata dai competenti organi statutari e trasmessa alle amministrazioni a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato a mezzo di posta elettronica certificata.

Ciascun mutamento associativo produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività, fatta salva la rilevazione al 31 dicembre di ogni anno ai fini della ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali spettanti ai sensi del comma 3 dell'art.32 del DPR del 18 giugno 2002 n.164.

L'ultimo comma dell'articolo prevede la possibilità del dipendente di iscriversi direttamente ad una federazione sindacale ove ciò sia consentito dai relativi statuto ed atto costitutivo; in tal caso la delega dovrà riportare solo il codice unico meccanografico che consente l'identificazione della federazione in favore della quale l'elaborazione elettronica operata dal MEF assicurerà non solo l'attribuzione della quota di iscrizione ma anche il conteggio della delega ai fini dell'accertamento della rappresentatività.

L'art.21 (*Disposizioni concernenti i permessi sindacali*) riguarda un'ipotesi prevista ai soli fini della ripartizione dei permessi relativi all'anno 2024, nel caso in cui si sia accertato che durante il medesimo anno un soggetto sindacale si sia discostato per eccesso dal contingente dei permessi sindacali spettanti ai sensi dell'art.32, comma3, del DPR 18 giugno 2002 n.164, ipotesi che non si è verificata tra le OO.SS. rappresentative del personale di Polizia penitenziaria.

Gli artt. 22 e 23 recano interventi finalizzati ad integrare il testo del DPR 18 giugno 2002 n.164.

In particolare, **l'art. 22** (*Integrazioni della disciplina dei permessi sindacali*) integra la disciplina dei permessi sindacali prevista dal DPR 18 giugno 2002 n.164.

Introduce, dopo il comma 8 dell'art. 32 del DPR sopracitato, il comma 8 bis. La norma chiarisce che i vigenti commi 7 e 8 dell'art. 32 del DPR 18 giugno 2002 n. 164 non stabiliscono un ordine di successione temporale nell'utilizzo delle previste agibilità sindacali, nelle due diverse modalità; la preventiva fruizione di permessi sindacali in forma cumulativa ai sensi del comma 8 non esclude la possibilità di fruire, nello stesso mese, di permessi sindacali autorizzati ai sensi del comma 7, sempre e non oltre il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per ciascun dirigente sindacale.

L'art. 23 (*Disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali*) integra le disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali previste dall'art. 34 DPR 18 giugno 2002 n.164, in particolare:



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

- **la lettera a)**, integrando il comma 2 dell'art. 34 del DPR n.164/2002, chiarisce le modalità con le quali il dipendente può produrre entro la data del 31 ottobre di ogni anno la revoca della delega rilasciata a favore della propria organizzazione sindacale. Al fine di individuare modalità di trasmissione uniformi e trasparenti, considerata anche l'incidenza che l'accertamento delle deleghe prodotte ha sulla rilevazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali al 31 dicembre di ogni anno, la norma chiarisce che la revoca della delega può essere consegnata dall'interessato all'Amministrazione direttamente ovvero trasmessa a mezzo lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata. La revoca può essere, altresì, consegnata all'Amministrazione per il tramite dell'organizzazione sindacale con gli stessi mezzi di trasmissione;
- **lettera b)** integra, per i medesimi fini di uniformità e trasparenza, il comma 3 dell'art. 34 del DPR 18 giugno 2002 n.164, aggiungendo dopo il primo periodo, la previsione che le deleghe per la riscossione del contributo sindacale sono consegnate dall'organizzazione sindacale all'Amministrazione direttamente, ovvero a mezzo lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.
- **la lettera c)**, al fine di garantire la medesima esigenza informativa dell'organizzazione sindacale - considerato che la revoca si configura come estinzione del rapporto obbligatorio esistente tra associato/dipendente e organizzazione sindacale con conseguente cessazione della causa legittimante il pagamento del contributo sindacale a seguito del sopravvenuto venir meno del collegamento con l'obbligazione principale rappresentata dall'adesione sindacale - integra l'art. 34 del DPR 164/2002 inserendo dopo il comma 6 il comma 6 bis. A tali fini la disposizione stabilisce che i competenti uffici delle Amministrazioni interessate forniscono a richiesta delle rispettive organizzazioni sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite in loro favore.

L'art. 24 (Comitato unico di garanzia) prevede l'istituzione in sede centrale entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale, di un Comitato unico di Garanzia per lo svolgimento dei compiti affidati ai Comitati pari opportunità previsti dall'art.20 del DPR 31 luglio 1995 n.395 i quali, a decorrere dalla stessa data cessano di operare e sono soppressi.

La disposizione è finalizzata a valorizzare gli attuali organismi paritetici, qualificandone meglio l'attività, in adesione all'impegno assunto nell'*addendum* all'accordo recepito dal DPR 57/2022, di "*istituire il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del personale del comparto sicurezza e difesa*" nell'ambito dei futuri accordi sindacali da recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n.195.

Attualmente presso il DAP è costituito un Comitato per le pari opportunità, che propone misure adatte a creare condizioni di pari opportunità. Il Comitato è presieduto da un Primo dirigente di Polizia penitenziaria ed è composto in pari numero da rappresentanti delle organizzazioni



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

sindacali rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale e da personale di Polizia penitenziaria in rappresentanza dell'Amministrazione.

Il Comitato di pari opportunità sarà sostituito dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che ne assumerà compiti e funzioni. Il Comitato Unico di garanzia risponde all'esigenza dell'Amministrazione di assicurare un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo e a prevenire ogni forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per il personale di Polizia penitenziaria in servizio, con una particolare attenzione ai servizi socio-assistenziali ed alla tutela legale ed assicurativa in favore di detto personale.

Il Comitato unico di garanzia è presieduto da un funzionario delle qualifiche dirigenziali nominato dall'Amministrazione ed è altresì composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo sindacale e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

Il Comitato unico di garanzia adotta un regolamento che ne definisce le modalità di funzionamento, il quale deve comunque prevedere che il Comitato stesso si riunisce tre volte l'anno. In riferimento alla concreta attivazione del CUG si fa riserva di fornire ulteriori direttive.

Nel ringraziare per l'attenzione e raccomandare la scrupolosa osservanza delle disposizioni partecipate, nonché la loro massima diffusione tra il personale interessato, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi